

0266

COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 27.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" PER L' ANNO 2013 E TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore 19,20 ed in prosecuzione, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	MAZZONE PIETRO	X	
2	CIUFFETTA GIUSEPPE	X	
3	PREZIOSI MAURO	X	
4	DI BENEDETTO PANCRAZIA	X	
5	GIOVANNANGELI ANGELO	X	
6	BENACQUISTA LORIS	X	
7	DI FINA LIBERATO	X	
8			

Assegnati n. 7	Presenti 7
In carica n. 7	Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'ing. Pietro Mazzone nella sua qualità di Sindaco Presidente;
- Partecipa il seg. Com.le dott.ssa Daniela De Ciantis;

La seduta è pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- ☐ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, modificato dall'art. 1 c. 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

COMMA 1 A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

COMMA 9 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis del Decreto Legge n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

COMMA 9-bis Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

COMMA 11 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

COMMA 13 Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

COMMA 22 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

COMMA 23 Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

COMMA 24 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

COMMA 25 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

COMMA 35 Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

COMMA 46 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TAR SU;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

DATO ATTO che, quanto alla seconda componente della T.A.R.E.S. di natura comunque tributaria, il D.L. 201/2011 prevede una maggiorazione di € 0,30 al mq destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; precisato che, l'art. 10, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2013 dispone che la maggiorazione pari a 0,30 per metro quadrato è riservato allo Stato ed è versata in unica soluzione unitariamente all'ultima rata del tributo, utilizzando apposito bollettino di c/c postale il cui modello è stato approvato con DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 14 maggio 2013;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero nonché quelle tenute a disposizione degli utenti residenti;
- 4) Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
- 5) Coefficienti di produzione Kg/m² annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (kd).
- 6) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenziali è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2
Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **TARES**, e successive integrazioni e variazioni approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 27.06.2013

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- l'ente applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2013 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 con un costo complessivo di € 222.000,00 suddiviso in costi fissi totali € 68.015,00 pari al 40,73%, costi variabili totali € 98.985,00 pari al 59,27%; Tributo Provinciale € 8.350,00 e maggiorazione di € 0,30 al metro quadrato pari ad € 46.655,00;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2013 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 222.005,00 così ripartiti:

		Previsione 2013
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	55.848,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	3.167,00
CGG	Costi generali di gestione	3.000,00
CCD	Costi comuni diversi	6.000,00
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	68.015,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	54.995,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento	0
CTR	Costi di trattamento e riciclo	43.990,00
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	0
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	98.985,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	167.000,00
	Tributo Provinciale	8.350,00
	Maggiorazione pari 0,30 Euro per metro quadrato (art. 14 c. 13 D.L. 201/2011)	46.655,00
	TOTALE	222.005,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"** per l'anno 2013 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

CONSIDERATO che secondo la quantità di rifiuti risultanti dal consuntivo 2012 è stato rilevato quanto segue:

- la percentuale del 86,45% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 13,55% è da porre a carico delle utenze non domestiche;
- nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al

- 40,73% e quella a carico della parte variabile è pari al 59,27%;
- c) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 40,73% e quella a carico della quota variabile è pari al 59,27%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	58802,51	9216,59	3.400,96	71.420,06
COSTI VARIABILI	85568,99	13411,91	4.949,05	103.929,95
TOTALE	144.371,50	22.628,50	8.350,00	175.350,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, (art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi), ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.10, co 4 quater, della L. n. 64/2013, il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000

Udito il Sindaco che illustra la proposta;

il Consigliere Di Fina interviene circa la percentuale per le utenze non domestiche.

Dopo di che terminati gli interventi si procede alla votazione.

Con il seguente esito della votazione legalmente resa per alzata di mano:

presenti n. 7

favorevoli n. 6

astenuiti n. 1 (Benacquista Loris)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto dal 1 gennaio 2013 per la TA.RES componente servizi la maggiorazione della tariffa rifiuti pari ad € 0,30 a metro quadrato si aggiungerà alle tariffe riportate negli allegati "A" e "B" ;

- 3) di prendere atto che il gettito derivante dall'applicazione di tale maggiorazione sarà totalmente riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata del tributo, utilizzando bollettino di c/c postale n. 1011136627;
- 4) di dare atto che, si provvederà ad iscrivere in bilancio come autorizzazione di spese le agevolazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulla base delle richieste che perverranno dai contribuenti interessati;
- 5) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 6) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
utenze domestiche 86,45%
utenze non domestiche 13,55%;
- 7) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi del comma 28 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%, (esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011);
- 8) di **stabilire il termine del versamento del tributo per l'anno 2013 in tre rate entro il 31 luglio -30 settembre- 30 novembre;**
- 9) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per votazione palese, resa per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e con
voti favorevoli n. 6 astenuto n. 1 (Benacquista Loris)

DELIBERA

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

si è espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
Il Responsabile: rag. Massimo Marchionni

Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(F.to Pietro Mazzone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela De Ciantis)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che - ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.campoliappennino.fr.it/> al n. 287 e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Copia della presente deliberazione è stata anche affissa all'albo pretorio del comune



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela De Ciantis

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO